Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 27 giugno 1951** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richieste entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

Decreto 11 *aprile* 1951
registrato alla Corte dei conti il 15 *maggio* 1951
registro Difesa-Marina n. 5, *foglio n.* 423

MEDAGLIA D'ORO

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del capitano del Genio navale (d.m.) BALSOFIORE Luca di Aniello e di Castaldi Teresa, nato a Forio d'Ischia (Napoli) l'11 gennaio 1906, con la seguente motivazione: « Direttore di macchina di silurante in servizio di scorta ad importante convoglio, durante improvviso durissimo combattimento notturno contro forze nemiche soverchianti, disimpegnava i propri incarichi con perizia, serena noncuranza del pericolo e fredda determinazione. Colpita irrimediabilmente l'unità, ferito a morte egli stesso, non pago di dare alla Patria anche la vita, volle compiere ancora un atto di sublime attaccamento al dovere, quello che doveva suggellare la sua eroica esistenza di prode ufficiale. Incapace di muoversi per le gravi ferite, acciecato da un colpo al viso, con forza d'animo sovrumana, vincendo atroci sofferenze, si faceva accompagnare sulla plancia per riferire di persona al comandante sulle condizioni dell'apparato motore ormai sconvolto dall'offesa avversaria e per morire a fianco del suo superiore. Scompariva quindi in mare con la nave, lasciando mirabile esempio di stoico coraggio, di sublime abnegazione, di spirito combattivo e di assoluta dedizione al dovere, spinta oltre ogni limite ». — Mediterraneo centrale, 16 aprile 1941.

In commutazione della « medaglia d'argento al valor militare » conferita per lo stesso fatto d'armi.

(2974)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 aprile 1951, n. 442.

Inquadramento dei maestri elementari del ruolo di cui al primo comma dell'art. 35 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli insegnanti elementari del ruolo di cui al primo comma dell'art. 35 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, sono inquadrati nel gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con le norme di cui agli articoli 1 a 5 della legge 1° giugno 1942, n. 675, e successive modificazioni.

L'inquadramento predetto decorre, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre 1942, ed agli effetti economici dal 1° luglio 1950.

Per lo sviluppo di carriera del personale di cui al primo comma sono applicate le norme della citata legge 1° giugno 1942, n. 675, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sugli stanziamenti dell'art. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 11 maggio 1951, n. 443.

Concessione di un contributo dello Stato per la trasformazione dell'attuale superficie coltivata ad alcune varietà di tabacco nella varietà Bright Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a concedere, per le superfici adibite a colture di altri tabacchi trasformati in colture di Bright Italia, un contributo per le spese di adattamento dei locali preesistenti o per la costruzione di nuovi ai fini della cura del tabacco Bright Italia stesso.

Art. 2.

Detto contributo sarà corrisposto agli autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato ad eseguire le trasformazioni di cui al precedente articolo, entro i limiti del successivo art. 3.

Art. 3.

Il contributo verrà corrisposto, a decorrere dal 1951, sotto forma di sopraprezzo sui quantitativi di tabacco Bright Italia consegnato allo Stato per un periodo di cinque anni consecutivi, nelle seguenti misure:

a) per le trasformazioni a Bright Italia autorizzate, dalla varietà Kentucky e similari curati a fuoco diretto, lire tremila per quintale netto fino alla concorrenza di quintali venti per ogni ettaro trasformato;

b) per le trasformazioni a Bright Italia autorizzate dalle altre varietà di tabacchi curati ad aria, lire seimila per quintale netto fino alla concorrenza di quintali venti per ogni ettaro trasformato.

Art. 4.

Sono ammessi a fruire dei sopraprezzi di cui al precedente articolo i tabacchi che saranno prodotti sulle superfici per le quali è stata o sarà autorizzata la trasformazione nel sessennio 1949-1955.

Art. 5.

Il contributo può essere corrisposto soltanto dopo che l'Amministrazione dei monopoli di Stato abbia effettuato i necessari accertamenti sull'avvenuta costruzione o trasformazione dei locali, sulla loro idoneità per la cura del Bright Italia e sulla capienza dei medesimi in riguardo alla superficie da coltivarsi a Bright Italia.

Qualora durante ciascun anno del quinquennio, entro il quale sono ripartite le annualità del contributo, la ditta concessionaria coltivi a Bright Italia una superficie inferiore a quella che ha servito di base per la determinazione del contributo stesso, quest'ultimo, per quell'anno, verrà proporzionalmente ridotto.

Le concessioni già autorizzate alla coltivazione del Bright Italia possono ottenere in ciascun anno il contributo sopra stabilito, qualora coltivino integralmente anche la superficie massima precedentemente autorizzata per detta varietà.

Art. 6.

I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli stabiliti dalle disposizioni in vigore per le opere di miglioramento fondiario.

Ai fini del precedente comma, l'Amministrazione dei monopoli di Stato darà comunicazione al competente Ispettorato agrario compartimentale dei singoli contributi concessi ai sensi del precedente art. 1, fornendo gli elementi necessari per l'individuazione delle ditte beneficiarie e dei terreni cui i locali si riferiscono.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 29 maggio 1951, n. 444.

Proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, sono prorogati al 30 giugno 1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 5 giugno 1951, n. 445.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090: Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 3. — E' sostituito dal seguente:

« La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, secondo comma, e 205, ultimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 *marzo* 1934, n. 383, è commisurata alla metà dello stipendio e della indennità caroviveri percepiti dai segretari stessi ».

Art. 2.

Ogni disposizione incompatibile con la presente legge è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 446.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lazzaro, in località omonima del comune di Bassano del Grappa (Vicenza).

N. 446. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 7 agosto 1942, relativo all'erezione della parrocchia di San Lazzaro, nella località omonima del comune di Bassano del Grappa (Vicenza); viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di San Lazzaro, sede della parrocchia omonima e gli enti chiesa e beneficio parrocchiale vengono autorizzati ad accettare le donazioni disposte da Zambon Marco Giuseppe e dal comune di Bassano del Grappa, consistenti in immobili valutati L. 350.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 447.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. V. Addolorata, in comune di Brindisi.

N. 447. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Brindisi in data 13 giugno 1948, integrato con postilla, relativo all'erezione della parrocchia della B. V. Addolorata, in comune di Brindisi.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 448.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Serve di Maria, vulgo Ghiselli, con sede in Ravenna.

N. 448. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Serve di Maria, vulgo Ghiselli, con sede in Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 449.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Pasquale Baylon, in frazione Cerasuolo del comune di Filignano (Campobasso).

N. 449. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Abate e Ordinario di Montecassino in data 1° marzo 1949, integrato con dichiarazione 3 maggio stesso anno, relativo all'elevazione in parrocchia della Vicaria curata di San Pasquale Baylon, in frazione Cerasuolo del comune di Filignano (Campobasso), ed il Beneficio della parrocchia stessa viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dal Comitato di amministrazione separata dei beni della frazione di Cerasuolo, consistente in un appezzamento di terreno boschivo, valutato L. 400.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 450.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Orsoline, con sede in Galliate (Novara).

N. 450. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Orsoline, con sede in Galliate (Novara), e viene autorizzato il Monastero stesso ad accettare la donazione disposta in suo favore da Luigia Pollastro fu Antonio ed altre, consistente in immobili valutati L. 3.700.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1951

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1951.

Modificazioni ed aggiunte alle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato » ed al « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato ».

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539;

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;

Viste le « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato », approvate col decreto interministeriale n. 2795 del 4 febbraio 1949, e successive modificazioni;

Visto il « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato », approvato con decreto interministeriale n. 2797 del 4 febbraio 1949, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

A) *Concessione speciale C* Impiegati dello Stato.

Il punto 4, lettera *d*), è annullato e sostituito dal seguente:

« *d*) tessera personale di riconoscimento mod. T: per il titolare in attività di servizio o per ogni persona di famiglia, nonchè per ogni persona di famiglia dei pensionati dello Stato (mod. n. 13) ».

Il comma settimo del punto 4 (Documenti di riduzione Identificazione personale) è annullato e sostituito dal seguente:

« Salvo le eccezioni di cui appresso, i beneficiari della concessione sono muniti di libretto. Se, tuttavia, alcune delle suddette persone ne fossero momentaneamente sprovviste o non potessero servirsene, esse possono essere munite di tessera personale di riconoscimento mod. T (mod. n. 13). I pensionati dello Stato sono esclusi dal rilascio di tale tessera, che è però consentita per le persone di famiglia e deve contenere l'indicazione del numero del libretto mod. P in appoggio al quale viene rilasciata ».

Il comma tredicesimo del suddetto punto 4 è annullato e sostituito dal seguente:

« I possessori delle tessere personali di riconoscimento mod. T debbono invece presentare, per l'acquisto del biglietto di corsa semplice, anche una richiesta di viaggio mod. A (mod. n. 14) firmata e bollata dalla competente autorità se trattasi di impiegati in attività di servizio e loro familiari, ovvero uno scontrino di viaggio da staccarsi dal fascicolo contenuto nel libretto mod. P, sul quale deve figurare il numero del libretto medesimo, se trattasi di familiari di pensionati dello Stato ».

B) *Concessione speciale F* Ufficiali in congedo.

Il comma quinto del punto 4 è annullato e sostituito dal seguente:

« Le persone di famiglia degli ufficiali in congedo fruenti della Concessione, che non potessero servirsi del libretto di viaggio mod. F, possono, in via eccezionale, essere munite, a cura dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di una tessera personale di riconoscimento mod. T (F) analoga alla tessera mod. T (mod. n. 13) ».

« La tessera mod. T (F) sostituisce il libretto mod. F, è valevole per l'anno solare in cui viene emessa e non è prorogabile di validità; essa deve contenere la indicazione del numero del libretto mod. F in appoggio al quale viene rilasciata e, quando è intestata ad un figlio del titolare della Concessione, anche l'età di questi ».

Il comma ottavo del punto 4 è annullato e sostituito dal seguente:

« Gli scontrini di libretto non sono accettati dalle biglietterie se non presentati insieme al libretto mod. F od alla tessera mod. T (F) e se non portano l'indicazione del numero del libretto mod. F relativo ».

C) *Concessione speciale VIII* Mutilati ed invalidi di guerra.

L'attuale testo della Concessione è annullato e sostituito da quello allegato al presente decreto.

D) *Concessione speciale IX* Mutilati ed invalidi di guerra per i viaggi di accertamenti sanitari e di cure. Congiunti dei caduti in guerra per i viaggi di accertamenti sanitari e di visita alle tombe.

L'attuale testo della Concessione è annullato e sostituito da quello allegato al presente decreto.

E) *Concessione speciale X* Minorenni od interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra.

Il numero 2), lettera *a*) del punto 2 (Limiti) è annullato e sostituito dal seguente:

« 2) ritornare in seno alle famiglie al termine dell'anno scolastico ed in occasione delle vacanze natalizie e pasquali (escluse pertanto altre eventuali vacanze durante l'anno scolastico), ed essere restituiti successivamente alla sede dei loro studi ».

Art. 2.

Nel « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato », il quarto comma del paragrafo 5 dell'art. 16 è annullato e sostituito dal seguente:

« Se i militari che lasciano il servizio hanno titolo a fruire delle concessioni di viaggio quali pensionati, l'ufficio rilascia loro il libretto mod. P prescritto dalla Concessione speciale C ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 febbraio 1951

Il Ministro per i trasporti
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1951
Registro bilancio Trasporti n. 24, foglio n. 77. — CASABURI

ALLEGATO N. 1.

CONCESSIONE SPECIALE VIII

MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA O PER SERVIZIO

1. *Oggetto*. — La concessione è accordata per i viaggi in conto particolare dei mutilati ed invalidi di guerra, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e dei mutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, nonchè per il trasporto a bagaglio degli apparecchi meccanici di locomozione.

Trasporto delle persone.

2. *Limiti*. — La concessione si applica:

a) senza limitazione nel numero dei viaggi, e con diritto alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente, ai mutilati ed agli invalidi di guerra ai quali sia stata assegnata la pensione di guerra secondo la tabella *C* allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e che godano di uno degli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella *E*, annessa alla stessa legge;

b) limitatamente a quattro viaggi di corsa semplice per anno solare, e con diritto alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente, ai mutilati ed agli invalidi di guerra ai quali sia stata assegnata la pensione di guerra secondo la tabella *D* allegata alla suddetta legge nonchè ai mutilati ed agli invalidi per servizio con pensione privilegiata ordinaria (tabellari compresi) che godano di uno degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E* citata nel decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74;

c) limitatamente a quattro viaggi di corsa semplice per anno solare, e senza diritto alla persona di accompagnamento, ai mutilati ed agli invalidi, sia di guerra che per servizio, per infermità ascritte alla 1ª categoria, non compresi nelle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) limitatamente a quattro viaggi di corsa semplice per anno solare, ai mutilati ed agli invalidi, sia di guerra che per servizio, per infermità ascritte alla 2ª categoria;

e) limitatamente a due viaggi di corsa semplice per anno solare, ai mutilati ed agli invalidi, sia di guerra che per servizio, per infermità ascritte alla 3ª e 4ª categoria.

Qualora l'assegno di superinvalidità non venga rinnovato, le facilitazioni previste dalla concessione continuano ad essere applicate per un anno oltre la scadenza dell'assegno stesso.

3. *Prezzi*. — Per i viaggi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente punto 2 si applica la tariffa n. 7, iscrivendo gratuitamente, quando del caso, sul biglietto di viaggio, la persona di accompagnamento. In caso di viaggio in treno rapido, l'accompagnatore non è tenuto al pagamento del relativo supplemento.

Per i viaggi di cui alle lettere *d*) ed *e*) dello stesso punto 2, si applica la tariffa n. 5.

4. *Documenti di riduzione Identificazione personale*. — I mutilati e gli invalidi di guerra di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del punto 2 sono provvisti dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — di apposito libretto di viaggio mod. I (mod. n. 32). I mutilati e gli invalidi per servizio, di cui alle lettere *b*) e *c*) del suddetto punto 2, saranno muniti di libretto mod. I a cura delle Amministrazioni che hanno provveduto alla liquidazione delle pensioni.

Sul cartoncino interno connesso alla copertina risultano: sul recto le generalità del beneficiario, la durata dell'eventuale assegno di superinvalidità, il numero del certificato d'iscrizione (libretto di pensione) e il diritto, quando del caso, alla persona di accompagnamento; sul verso, apposite caselle servono per le eventuali varianti.

Il libretto non è firmato dal beneficiario ed è valido anche se mancante della fotografia.

In ciascuno dei libretti rilasciati ai beneficiari di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente punto 2 è inserito, per ogni anno solare, un fascicolo di quattro scontrini numerati progressivamente da 1 a 4, su ciascuno dei quali è indicato l'anno solare di validità: questo fascicolo viene rinnovato anno per anno; non è ammessa la sua sostituzione per smarrimento od altro motivo.

Sul cartoncino connesso alla copertina del libretto, sul frontespizio degli scontrini e su questi ultimi, deve essere apposto il timbro a secco dell'Amministrazione ferroviaria ed inoltre iscritto il numero del libretto, prima della consegna ai richiedenti, sotto la responsabilità di chi rilascia e firma i documenti stessi. Sul cartoncino connesso alla copertina deve essere anche apposto il timbro a secco del Ministero del tesoro, se trattasi di mutilati ed invalidi di guerra, o dell'Amministrazione che ha provveduto alla liquidazione della pensione, se trattasi di mutilato od invalido per servizio.

Per i mutilati e gli invalidi di cui alla lettera *a*) del precedente punto 2, la semplice presentazione del libretto di viaggio dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice.

Per i mutilati e gli invalidi di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso punto 2, gli scontrini di libretto dànno diritto all'acquisto di biglietti di corsa semplice; un solo scontrino vale per il mutilato o invalido e per la persona di accompagnamento, il nome della quale deve essere indicato sullo scontrino medesimo. Gli scontrini di libretto debbono essere compilati nella matrice ed in ogni loro parte a cura degli interessati, e non sono accettati dalle biglietterie se non presentati insieme al libretto ed al fascicolo dal quale sono stati staccati. Non può essere rilasciato più di un fascicolo di scontrini per volta e, prima del rilascio di un nuovo fascicolo, vengono ritirate le matrici di quello esaurito ed il relativo frontespizio.

Il mutilato o invalido, per provare la propria identità personale, deve esibire, ad ogni richiesta del personale ferroviario, il libretto di viaggio. La persona di accompagnamento deve inoltre essere provvista di un documento di identificazione.

I libretti di viaggio sono validi per cinque anni dalla data del loro rilascio. Scaduto tale termine, i libretti stessi sono di cinque in cinque anni sostituiti od aggiornati con la dichiarazione che il beneficiario ne ha ancora diritto, seguita dalla firma dell'autorità che ha rilasciato il libretto, autenticata dal bollo dell'ufficio.

I mutilati e gli invalidi di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente punto 2 devono presentare la richiesta mod. B di cui al *Regolamento per i trasporti militari*, rilasciata dai Comandi dei carabinieri che, a norma del regolamento stesso, ne siano provvisti ed ai quali deve essere direttamente domandata. Dove tali Comandi non esistono, la domanda della richiesta viene fatta al sindaco del Comune che provvede a soddisfarla rivolgendosi al prossimo Comando dei carabinieri.

Quando il viaggio è effettuato in base a richiesta mod. B di cui al precedente comma, il mutilato od invalido deve altresì esibire il certificato d'iscrizione (libretto di pensione), sul quale, a cura dell'autorità che lo rilascia, è indicata la categoria 2ª, 3ª o 4ª, cui è ascritta l'infermità. Per i mutilati e gli invalidi per servizio, la categoria di pensione risulterà dal mod. 69-*ter*, che l'interessato dovrà pure esibire.

Nelle ultime pagine in bianco di detto certificato d'iscrizione di pensione, le stazioni indicano gli estremi dei biglietti emessi apponendo, viaggio per viaggio, il timbro a data, onde possa stabilirsi quanti viaggi sono stati effettuati durante l'anno solare. Nel caso in cui qualche mutilato od invalido fosse, per giustificate ragioni, sprovvisto di libretto di pensione, le autorità competenti possono rilasciare un documento d'identità personale che sostituisce il detto libretto anche ai fini delle annotazioni di cui sopra. Queste dovranno, successivamente, essere riportate sul libretto di pensione e convalidate con timbro e firma dell'autorità che ne effettua il rilascio.

5. *Restituzione dei libretti e dei fascicoli di scontrini*. — Il Ministero del tesoro e le Amministrazioni che hanno provveduto alla liquidazione della pensione provvedono, rispettivamente per i mutilati ed invalidi di guerra e per i mutilati ed invalidi per servizio, a ritirare i libretti ed i fascicoli di scontrini a quei beneficiari che, per qualsasi ragione, cessano dall'averne diritto. Essi provvedono altresì al ritiro dei libretti e dei fascicoli di scontrini nei casi di decesso dei beneficiari.

Trasporto del bagaglio.

6. *Limiti*. — La concessione è limitata al trasporto a bagaglio registrato degli apparecchi meccanici di locomozione (carrozzelle, tricicli e simili).

7. *Prezzi*. — Il trasporto degli apparecchi di locomozione è gratuito.

8. *Documenti di riduzione*. — Per ottenere il trasporto gratuito dell'apparecchio di locomozione, l'interessato deve presentare il biglietto a tariffa ridotta rilasciatogli in base alla presente concessione, nonchè un certificato dell'autorità sanitaria militare o del medico del Comune di residenza attestante la necessità del mezzo meccanico di locomozione. Sullo scontrino bagaglio la stazione indica gli estremi dei detti documenti a giustificazione della gratuità concessa per il trasporto a bagaglio.

ALLEGATO N. 2.

CONCESSIONE SPECIALE IX.

MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA O PER SERVIZIO PER I VIAGGI DI ACCERTAMENTI SANITARI E DI CURE. CONGIUNTI DEI CADUTI IN GUERRA O PER SERVIZIO PER I VIAGGI DI ACCERTAMENTI SANITARI E DI VISITA ALLE TOMBE.

1. *Oggetto*. — La concessione è accordata per i viaggi che i mutilati ed invalidi di guerra ed i congiunti dei caduti in guerra, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, debbano effettuare per recarsi a visita presso le Commissioni mediche del Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, nonchè per i viaggi dei mutilati ed invalidi di guerra chiamati a visita medica presso il Ministero della difesa per accertamenti relativi alla concessione del distintivo d'onore, oppure inviati, a cura e spese dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, in ospedali, officine ortopediche ed altri stabilimenti per cure conseguenti alla invalidità, ovvero chiamati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera medesima per accertamenti sanitari necessari per l'invio alle cure stesse.

La concessione è anche accordata per i viaggi che i mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio, di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, debbano effettuare per recarsi a visita presso le Commissioni mediche delle Amministrazioni di appartenenza, nonchè per i viaggi dei mutilati ed invalidi per servizio chiamati a visita medica presso le Amministrazioni stesse per accertamenti relativi alla concessione del distintivo d'onore.

La concessione si applica altresì per i viaggi dei congiunti dei caduti in guerra o per servizio che si recano a visitarne le tombe.

2. *Limiti*. — La concessione si applica per i viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno.

a) *Si applica per i viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno*:

ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai mutilati ed invalidi per servizio, chiamati a visita medica, quando le autorità di cui al precedente punto 1 lo ritengano necessario;

ai mutilati ed invalidi di guerra inviati per cure in ospedali, officine ortopediche ed altri stabilimenti dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

ai militari in congedo, ai civili in attesa del riconoscimento della mutilazione o invalidità per servizio, nonchè ai congiunti dei caduti in guerra o per servizio, quando sono chiamati dalle predette autorità a visita sanitaria per accertamenti relativi alle pensioni.

Quando per i viaggi menzionati alla presente lettera *a*) sia riconosciuta la necessità di una persona di accompagnamento, la concessione si applica anche a questa persona. E' ammesso che l'accompagnatore, dopo il viaggio di accompagnamento, ritorni isolato alla località da cui è partito, oppure si rechi isolato al luogo dove trovasi il mutilato o invalido di guerra o per servizio, per accompagnarlo nel suo viaggio; in tal caso è prescritto per l'accompagnatore l'emissione di biglietto di andata e ritorno.

b) *Si applica per viaggi di andata e ritorno*:

ai genitori, vedove (anche se rimaritate), figli, fratelli e sorelle dei caduti, che si recano a visitare la tomba del loro congiunto, limitatamente ad un viaggio per anno solare. Per reciprocità le agevolazioni si applicano anche a favore dei sudditi francesi per le visite alle tombe in Italia dei loro congiunti.

3. *Prezzi*. — Si applica la tariffa n. 7.

Nei viaggi di andata e ritorno è prescritto il pagamento contemporaneo del prezzo per il viaggio di andata e per quello di ritorno.

4. *Documenti di riduzione Identificazione personale*.

A) Le chiamate ad accertamenti medici presso le Commissioni indicate al precedente punto 1 sono fatte, per i mutilati ed invalidi di guerra e per i congiunti dei caduti in guerra, mediante precetto personale inviato pel tramite dei Comandi dei carabinieri. Questi Comandi, all'atto della consegna del foglio di precetto, rilasciano all'interessato la richiesta mod. *B* di cui al *Regolamento per i trasporti militari*. Sul foglio di precetto i detti Comandi indicano l'età ed i connotati del viaggiatore al quale fanno firmare il precetto stesso e convalidano tutte le indicazioni con firma e bollo d'ufficio. Il foglio di precetto così completato serve da documento di identificazione personale durante il viaggio. Nella richiesta è indicato l'itinerario del viaggio.

Per i mutilati ed invalidi per servizio e per i congiunti dei caduti per servizio, le chiamate ad accertamenti medici presso le Commissioni indicate al suddetto punto 1 sono fatte con precetto personale, che può essere inviato sia pel tramite dei Comandi dei carabinieri sia pel tramite degli uffici periferici delle Amministrazioni di appartenenza. In entrambi tali casi, il rilascio delle richieste mod. B deve essere effettuato dai Comandi dei carabinieri competenti per territorio, con le modalità di cui al precedente comma.

Per i viaggi di cui al precedente punto 2 lettera *a*) secondo capoverso, gli interessati debbono essere muniti, a cura dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, di apposita richiesta, conforme al modello n. 33, firmata dal consigliere delegato della Rappresentanza provinciale competente, o, nel caso di invio da parte della sede centrale dell'Opera stessa, dal capo del servizio sanitario della sede medesima.

Per l'identità personale, deve essere esibito dai mutilati ed invalidi di guerra e per servizio il libretto di pensione di cui essi debbono essere forniti durante il viaggio.

Per i viaggi di cui al punto 2 lettera *a*), quando sia consentita una persona di accompagnamento, la richiesta è rilasciata per due persone.

Per i viaggi isolati dell'accompagnatore, deve essere presentata, invece, richiesta separata. Nella detta richiesta (mod. B di cui al *Regolamento per i trasporti militari* o mod. 33 della presente concessione, secondo i casi) deve essere indicato, nello spazio riservato alle annotazioni:

« *Viaggia in accompagnamento nell'andata ed isolatamente nel ritorno* », oppure, quando del caso: « *Viaggia isolatamente nell'andata ed in accompagnamento nel ritorno* ».

B) Per i viaggi di cui al punto 2 lettera *b*) deve essere presentata la richiesta mod. B di cui al *Regolamento per i trasporti militari*. Tale richiesta viene rilasciata dai Comandi dei carabinieri che, a norma del regolamento stesso, ne siano provvisti ed ai quali deve essere direttamente domandata. Dove tali Comandi non esistano, la domanda è fatta al sindaco, che provvede a soddisfarla rivolgendosi al Comando prossimo. Per i viaggi alle tombe dei caduti inumati all'estero, le richieste vengono rilasciate per la stazione di confine più conveniente per recarsi alla località dove la salma del caduto risulta inumata.

Il rilascio di dette richieste è subordinato alla presentazione:

a) dell'atto di morte del caduto o di un documento equipollente. Per i figli dei caduti in guerra l'atto di morte del padre può essere sostituito dal certificato della loro iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani di guerra;

b) di un documento da cui risulti la località dove trovasi sepolto il caduto, giacchè la concessione si applica solo quando le persone ammesse a fruirne hanno avuto, e possono dare, notizia documentata della località dove trovasi sepolto il congiunto;

c) di una dichiarazione del Comune attestante nel richiedente uno dei gradi di parentela ammessi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) vengono trattenuti dall'autorità che rilascia la richiesta di riduzione.

La dichiarazione di cui alla lettera *c*), dovendo servire per l'identificazione personale durante il viaggio, viene restituita al beneficiario della concessione dopo che la detta autorità, previo accertamento della identità personale dell'esibitore della dichiarazione, ha indicato sulla medesima l'età ed i connotati del beneficiario (come usasi per i passaporti interni) e l'ha fatta firmare del beneficiario, convalidando le indicazioni con la firma e bollo di ufficio.

Per i residenti all'estero, ai documenti suddetti può sostituirsi una dichiarazione in duplice copia rilasciata dai Consolati italiani: una copia di tale dichiarazione è trattenuta dalla stazione.

Roma, addì 28 febbraio 1951

Il Ministro: D'ARAGONA

(3211)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1951.

Parificazione gerarchica del personale dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.) con i dipendenti dello Stato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 290, concernente l'istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori;

Visto il contratto collettivo del 25 ottobre 1938, pubblicato per estratto nel bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 31 luglio 1939, fascicolo n. 208, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393, col quale sono state approvate modificazioni allo statuto dell'Istituto predetto;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con il quale gli enti e gli istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, i quali non siano tuttora vincolati alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere, tenuto conto anche delle rispettive disponibilità di bilancio, ai propri personali i miglioramenti economici concessi con il decreto legislativo luogotenenziale suddetto, dal 1° ottobre 1945, ai dipendenti dello Stato;

Visto il disposto del terzo comma del citato art. 14, giusta il quale il trattamento economico complessivo, per stipendio o paga, o retribuzione, od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita e per gli altri assegni fissi di carattere generale anche se temporanei, risultante per il personale degli enti ed istituti suindicati, dalla applicazione dei miglioramenti economici di che trattasi, in nessun caso può eccedere di oltre il 20 % l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell'indennità di carovita fruito in attuazione dello stesso decreto n. 722 dai dipendenti statali di grado o categoria cui il personale degli enti ed istituti medesimi può essere parificato in relazione all'importanza dell'ente cui appartiene o alle funzioni esercitate;

Atteso che, a norma del quinto comma dell'articolo stesso, qualora gli ordinamenti dei singoli enti ed istituti di cui sopra non stabiliscano già la parificazione di grado con il personale statale, detta parificazione deve essere determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Stante che l'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.) non stabilisce la predetta parificazione e, pertanto, bisogna provvedervi in conformità alle disposizioni succitate;

Visto il regolamento organico del personale dell'Ente suindicato, approvato dal Comitato esecutivo nella seduta del 13 settembre 1939 e modificato dallo stesso Comitato esecutivo nella seduta del 15 novembre 1941;

Viste le proposte all'uopo formulate dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.);

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto, giusta il disposto dell'art. 2, lettera *g*), del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

In attuazione del disposto dell'art. 14, quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed ai fini esclusivi dell'estensione, con le norme ed alle condizioni e limitazioni in tale articolo stabilite, al personale dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.) dei miglioramenti economici di cui al decreto medesimo, la parificazione gerarchica del predetto personale con quello dello Stato è determinata come appresso:

Personale dell'Ente qualifiche	Personale dello Stato grado
Direttore	V
Capo servizio e ispettore centrale (con oltre 8 anni di qualifica)	VI
Capo servizio e ispettore centrale (con meno di 8 anni di qualifica)	VII
Capo ufficio e ispettore di 1ª classe (con oltre 6 anni di qualifica)	VIII
Capo ufficio e ispettore di 1ª classe (con meno di 6 anni di qualifica)	IX
Ispettore di 2ª classe e segretario	X
Vice segretario e archivista	XI
Applicato	XII
Stenodattilografo e dattilografo	XIII
Usciere	usciere
Fattorino	inserviente

Roma, addì 10 aprile 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(3083)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1951.

Varianti alle sigle di individuazione stabilite per i porti presso i quali sono iscritti motoscafi e imbarcazioni motorizzate autorizzate alla navigazione in uso privato.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, che reca disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1933, che approva le norme per l'applicazione del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813;

Visto il regio decreto 23 novembre 1942, n. 1791, col quale furono introdotte delle varianti alla tabella della circoscrizione territoriale della Direzione marittima di Bari, elevando l'Ufficio circondariale marittimo di Crotone a Capitaneria di porto;

Ritenuto che in conseguenza della variante apportata col precitato regio decreto, va soppressa la sigla asse-

gnata al porto di Crotone con l'allegato *A* al decreto Ministeriale 31 gennaio 1933, già modificata col decreto Ministeriale 23 agosto 1938, e va attribuita altra sigla all'istituito Compartimento marittimo di Crotone;

Decreta:

Articolo unico.

La sigla assegnata con l'allegato *A* al decreto Ministeriale 31 gennaio 1933, e successive modificazioni, all'Ufficio circondariale marittimo di Crotone è soppressa, e al Compartimento marittimo di Crotone è assegnata la sigla « CR ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1951

Il Ministro per la marina mercantile
PETRILLI

Il Ministro per i trasporti
CAMPILLI

(3198)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1951.

Revoca dei provvedimenti di sottoposizione a sindacato della ditta individuale Gaydon Clotilde in Schindler, con sede in Torre Pellice (Torino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Gaydon Clotilde in Schindler (e non Gajdon Clotilde in Schnidler come indicato in detto decreto), con sede in Torre Pellice (Torino) e nominato sindacatore il rag. Vittorio Salchi, sostituito, con decreto 20 gennaio 1946, con l'on. Matteo Gay, che a sua volta è stato sostituito, con decreto 21 novembre 1947, con il sig. Alfonso Zenone, il quale è stato pure a sua volta sostituito, con successivo decreto 21 ottobre 1948, con il sig. Armand Hugon Carlo;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sindacato della suindicata azienda;

Vista la deliberazione in data 17 gennaio 1951 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Sono revocati i decreti 25 ottobre 1945, 20 gennaio 1946, 21 novembre 1947 e 21 ottobre 1948, relativi alla sottoposizione a sindacato della ditta individuale Gaydon Clotilde in Schindler, con sede in Torre Pellice (Torino) ed alla nomina del sindacatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1951

Il Ministro: PELLA

(3151)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1951.

Cessazione dell'erogazione degli assegni alle famiglie degli impiegati privati in Africa orientale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visti gli articoli 12 e 15 del regio decreto-legge 3 ottobre 1941, n. 1345, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 luglio 1942, n. 1160, sulla concessione di un assegno mensile alle famiglie residenti nel Regno o nella Libia degli impiegati privati in Africa orientale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Considerato che per effetto del ritorno alla normalità sono venute a cessare alla data del 31 maggio 1948 le cause che impedivano il rientro in Italia degli impiegati privati dell'Africa orientale e che pertanto a partire da tale data sono venute meno le ragioni che avevano ispirato il provvedimento dell'erogazione degli assegni alle famiglie degli impiegati interessati;

Considerato inoltre che a tale data le erogazioni predette sono completamente cessate;

Delibera:

Art. 1.

L'erogazione degli assegni alle famiglie degli impiegati privati in Africa orientale, previsti dal regio decreto-legge 3 ottobre 1941, n. 1345, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 luglio 1942, n. 1160, cessa a decorrere dal 31 maggio 1948.

Art. 2.

Il recupero di cui all'art. 15 del regio decreto-legge 3 ottobre 1941, n. 1345, previsto per gli assegni corrisposti ai familiari di impiegati che abbiano continuato a prestare la loro attività retribuita in Africa orientale durante il periodo di corresponsione, verrà effettuato solo nei confronti degli impiegati richiamati, i quali abbiano diritto alla corresponsione del trattamento di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653, estesa all'Africa orientale con regio decreto 16 settembre 1940, n. 1645, e nei limiti dell'ammontare delle indennità di richiamo eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*
DOMINEDÒ

(3159)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1951, il ricorso straordinario prodotto dal dott. Fazio Arturo, avverso il provvedimento di licenziamento dall'impiego nell'Opera nazionale invalidi di guerra, è stato accolto per quanto attiene alla richiesta corresponsione delle indennità di licenziamento, in relazione alla quale, è annullato l'impugnato provvedimento.

(3160)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1951, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario presentato dal sig. Graditi Stefano, avverso il provvedimento del Ministero dell'interno 16 giugno 1947 di non conferma in servizio.

(3161)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche del torrente Varaita nel tronco compreso fra il confine Brossasco - Melle a monte e Scarnafigi - Ruffia a valle (Cuneo).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 aprile 1951, n. 763, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1951, al registro n. 16, foglio n. 255, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Varaita nel tronco compreso fra il confine Brossasco-Melle a monte e Scarnafigi-Ruffia a valle (Cuneo) ed interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:25.000, in data 25 giugno 1949, che vistata dal Ministero per i lavori pubblici fa parte integrante del detto decreto.

(3118)

Seconda proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Spoleto (Perugia)

Con decreto Ministeriale 18 giugno 1951, n. 1554, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione parziale dell'abitato di Spoleto, già prorogato con decreto Ministeriale 24 giugno 1949, n. 2456, è stato ulteriormente prorogato fino al 25 giugno 1955.

(3164)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un alveo otturato dello scolo di Cornio Nuovo (Venezia).

Con decreto interministeriale 9 maggio 1951, n. 1048, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato delle aree risultanti dal tombamento dello scolo Cornio Nuovo, in comune di Campolongo Maggiore, della superficie di are 66,24, indicate nell'estratto catastale 13 marzo 1951, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Venezia, che fa parte integrante del succitato decreto.

(3163)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 140

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 giugno 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,85	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,85	» Roma	624,90
» Genova	624,89	» Torino	624,89
» Milano	624,92	» Trieste	624,87
» Napoli	624,85	» Venezia	624,88

Media dei titoli del 27 giugno 1951

Rendita 3,50 % 1906	70,85
Id. 3,50 % 1902	69,15
Id. 3 % lordo	45,80
Id. 5 % 1935	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	71,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,85
Id. 5 % 1936	91,475
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,40
Id. 5 % convertiti 1951	99,875
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,90

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 27 giugno 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,91

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società Cooperativa Abruzzese Stradale Edile « C.A.S.E. », con sede in Sulmona

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1951, la società Cooperativa Abruzzese Stradale Edile « C.A.S.E. », con sede in Sulmona, costituita con rogito 13 agosto 1946, del notaio Francesco Pattinelli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(3168)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Giuseppe Negro », con sede in Scorrano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1951, i poteri conferiti al sig. Giuseppe De Iaco, commissario della Società cooperativa « Giuseppe Negro », con sede in Scorrano, sono stati prorogati al 31 agosto 1951.

(3173)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1951

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.224.212.748,37
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		2.265.374.332,27
Portafoglio su piazze italiane	»		184.949.099.438,62
Effetti ricevuti per l'incasso	»		45.484.289,25
Anticipazioni	»		88.251.941.907,98
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		2.114.861.402 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		29.175.845.514,45
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		36.606.113.305,84
Immobili per gli uffici	»		545.311.750,29
Debitori diversi	»		490.169.326.580,72
Partite varie	»		3.934.538.389,24
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee	»		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		178.500.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		8.787.885.631,91
Spese	»		4.933.318.569,22
	L.		1.624.114.941.830,16
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.510.865.503.532,72
	L.		4.134.980.445.362,88
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		57.365.853,63
TOTALE GENERALE	L.		4.135.037.811.216,51

PASSIVO

Voce				Importo
Circolazione dei biglietti Banca	L.		1.065.766.856.000 —	
Circolazione Amlire:				
in emissione	L.	113.896.481.370 —		
in cassa e in viaggio	»	111.431.411.735 —		
		»	2.465.069.635 —	
Circolazione totale	L.			1.068.231.925.635 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»			13.130.447.588,43
Depositi in conto corrente liberi	»			54.257.082.211,07
Conti correnti vincolati	»			252.351.310.642,94
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria	»			66.882.424.183,27
Creditori diversi	»			53.722.169.723,40
Tesoro dello Stato Aiuti internazionali:				
Governo Italiano - Fondi in lire (saldo)	L.		179.753.539.386,22	
Governo Italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»		70.617.892.840,67	
				109.135.646.545,55
Rendite del corrente esercizio	L.			5.023.803.736,36
	L.			1.622.734.810.266,02
Capitale sociale	L.		300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»		584.158.615 —	
Fondo di riserva straordinario	»		495.972.949,14	
				1.380.131.564,14
	L.			1.624.114.941.830,16
Depositanti	»			2.510.865.503.532,72
	L.			4.134.980.445.362,88
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»			57.365.853,63
TOTALE GENERALE	L.			4.135.037.811.216,51

(3220) *Il Governatore*: MENICHELLA *Il Ragioniere generale*: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Agrigento in data 23 settembre 1950, n. 28235, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:

Di Bona dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Siggia dott. Salvatore, medico provinciale;
D'Angelo Montana dott. Giovanni, libero esercente specializzato in ostetricia;
Curaba dott. Francesco, libero esercente specializzato in ostetricia;
Cimino Giacoma, ostetrica condotta.

Segretario:

Cucchiara dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° giugno 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3046)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del prefetto di Perugia in data 30 dicembre 1949, n. 33746, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente

Gozzo dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:

Sganga dott. Carlo, medico provinciale;
De Biasi prof. dott. Ettore, direttore della clinica ostetrica di Perugia;
Minniti prof. dott. Giuseppe, docente in ostetricia;
Artimeli Rossi Di Carlo, ostetrica condotta.

Segretario:

D'Anneo dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° giugno 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3048)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Catanzaro in data 4 aprile 1951, n. 16797, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:

Rossi dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Liggeri dott. Michele, medico provinciale;
Romaniello prof. dott. Giovanni, docente in ostetricia;
Pace dott. Giovanni, specialista in ostetricia;
Ajello Mariangela, ostetrica condotta.

Segretario:

Miceli dott. Domenico.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° giugno 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3049)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Reggio Emilia in data 26 febbraio 1951, n. 1624, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia, è costituita come appresso:

Presidente:

Sabino dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:

Bortolotti dott. Martino, veterinario provinciale;
Marcato prof. Arnaldo, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Stazzi prof. Pietro, docente di clinica medica veterinaria;
Battistini dott. Antonio, veterinario condotto.

Segretario:

Aulino dott. Sebastiano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 maggio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3050)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Carrara

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47, 54 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Massa Carrara in data 13 giugno 1950, n. 5356, col quale è indetto pubblico concorso al posto di direttore del pubblico macello di Carrara;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello di Carrara è costituita come appresso:

Presidente:

Migliorini dott. Stanislao, vice prefetto.

Componenti:

Mannu dott. Vincenzo, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, docente di clinica medica veterinaria;
Macchioni prof. dott. Umberto, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Donnini dott. Athos, veterinario condotto.

Segretario:

De Juliis dott. Lionel.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Reppubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Massa Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura interessata.

Roma, addì 29 maggio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3051)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Bari;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dei professori Lefebvres de Clumières Antonio e Giacobelli Giacomo rispettivamente componenti effettivo e supplente della suddetta Commissione, i quali hanno comunicato di non poter accettare l'incarico loro conferito;

Decreta:

I professori Brandi Pietro e Donadio Giuseppe, dell'Università degli studi di Bari, sono nominati, rispettivamente, componente effettivo e componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione dei professori Lefebvres de Clumières Antonio e Giacobelli Giacomo.

Roma, addì 15 maggio 1951

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1951
Registro Grazia e giustizia n. 13, *foglio n.* 27. — OLIVA

(3219)

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Ancona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Ancona;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dei professori Rubino Domenico e Stolfi Mario componenti effettivo e supplente rispettivamente della detta Commissione, i quali non hanno accettato l'incarico loro conferito;

Decreta:

I professori Nina Luigi, dell'Università degli studi di Macerata, e Pastori Franco, dell'Università degli studi di Urbino, sono nominati, rispettivamente, componente effettivo e componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Ancona, in sostituzione dei professori Rubino Domenico e Stolfi Mario.

Roma, addì 22 maggio 1951

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1951
Registro Grazia e giustizia n. 13, *foglio n.* 48. — OLIVA

(3217)

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Caltanissetta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Caltanissetta;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del professore Del Prete Pasquale, componente supplente della Commissione suddetta, il quale ha comunicato di non potere accettare l'incarico conferitogli per ragioni di salute;

Decreta:

Il prof. De Luca Alfredo, dell'Università degli studi di Catania, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Caltanissetta, in sostituzione del prof. Del Prete Pasquale.

Roma, addì 22 maggio 1951

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1951
Registro Grazia e Giustizia n. 13, *foglio n.* 49. — OLIVA

(3218)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 174 e 175 della legge 27 giugno 1942, n. 851 sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990, concernente gli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e successive modificazioni;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale avranno luogo nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 1951 presso il Commissariato del Governo per la Regione Trentino Alto Adige (Trento), nonchè presso le seguenti prefetture della Repubblica:

Alessandria, Ancona, Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, L'Aquila, Mantova, Messina, Milano, Napoli, Novara, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Udine, Venezia e Verona.

L'attuazione del presente decreto è demandata al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai prefetti delle Provincie sopra indicate.

Roma, addì 4 giugno 1951

Il Ministro: SCELBA

(3145)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Bagheria (Palermo).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 febbraio 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Bagheria (Palermo);

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe vacante nel comune di Bagheria (Palermo), nell'ordine come appresso indicato:

1. L'Abbadessa dott. Giuseppe	punti	94,47	su 132
2. Messineo dott. Giuseppe	»	86,96	»
3. Davì dott. Guido	»	86,16	»
4. Troccoli Bernardino	»	83 —	»
5. Fabbri dott. Giulio	»	82,73	
6. Malacuso Bartolomeo	»	82,33	»
7. Mona Vito Nicola	»	82 —	»
8. Perta dott. Angelo	»	81,25	»
9. Baraldi dott. Dario	»	76,24	»
10. Balduzzi dott. Luigi	»	76,02	»
11. Abbaticchio dott. Pietro	»	75,36	»
12. Cantarini dott. Giulio	punti	73,86	su 132
13. Rianò dott. Enrico	»	73,77	»
14. Palombo Silvio	»	73,14	»
15. Timineri Sebastiano	»	72 —	»
16. Manzini dott. Dario	»	71,81	»
17. Bisulca dott. Carmelo	»	70,71	»
18. De Palo dott. Vittorio	»	69,64	»
19. Lo Presti Francesco	»	61,16	»
20. Augello dott. Fedele	»	60 —	»
21. Scaravilli Ignazio	»	58,53	»
22. Spezia rag. Roberto	»	58,50	»
23. Ganci dott. Rosario	»	56,30	»
24. Ciccia Antonino	»	53,28	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1951

Il Ministro: SCELBA

(3175)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Castelvetrano (Trapani).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 19 gennaio 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Castelvetrano (Trapani);

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371,

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Castelvetrano (Trapani), nell'ordine come appresso indicato:

1. Macaluso Bartolomeo	punti	83,33	su 132
2. Troccoli Bernardino		83 —	»
3. Vasta dott. Rosario		81,50	»
4. Perta dott. Angelo		81,25	»
5. Mona Vito Nicola		80 —	»
6. Cappello dott. Agostino		79,08	»
7. Baraldi dott. Dario		77,74	»
8. Balduzzi dott. Luigi		76,52	»
9. Brunetti dott. Giulio	»	75,43	»
10. Rianò dott. Enrico		73,77	»
11. Abbaticchio dott. Pietro		73,36	»
12. La Cola dott. Emilio		71,71	»
13. Manzini dott. Dario	»	70,81	»
14. Di Simine dott. Eugenio	»	69,73	»
15. De Palo dott. Vittorio	»	69,64	»
16. Di Palma dott. Leucio		61,93	»
17. Giacone dott. Felice	»	60,46	»
18. Ganci dott. Rosario	»	56,30	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1951

Il Ministro: SCELBA

(3176)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 9 maggio 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per esami a centosessantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze (gruppo *A*), riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali, decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 9 giugno 1951, a pagina 1775, seconda colonna, riga prima, ove è detto voto della prova orale « 2,500 » devesi leggere « 6,500 ».

(3143)

PREFETTURA DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso al posto *di direttore del macello pubblico di Vigevano*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 23700 San. in data 22 maggio 1947, modificato con successivo decreto n. 28859 San. del 6 agosto 1947, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore del macello pubblico di Vigevano;

Visti gli atti del concorso, i verbali della Commissione giudicatrice costituita con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20400-I-A-G-151 dell'8 marzo 1949, modificato con decreto dello stesso Alto Commissario n. 20446.2/11607 in data 22 settembre 1950, e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, compilata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 23 e 55, 65 e 66 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 1° maggio 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei per il concorso di cui in narrativa:

1. Negri dott. Gianfranco	punti 165,490	su 250
2. Bassi dott. Alessio	» 154,152	»
3. Carini dott. Fortunato	» 142.929	»

Pavia, addì 22 maggio 1951

Il prefetto: FLORES

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti al posto di direttore del pubblico macello di Vigevano;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Negri Gianfranco è dichiarato vincitore del posto di direttore del pubblico macello di Vigevano.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Pavia, addì 22 maggio 1951

Il prefetto: FLORES

(3185)

PREFETTURA DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in alcuni Consorzi della provincia di Frosinone e del comune di Pontecorvo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 36854 del 31 dicembre 1948, con il quale è stato bandito, tra l'altro, il concorso a posti vacanti di veterinario condotto presso il Consorzio Fiuggi, Acuto, Torre Caietani ed il comune di Pontecorvo;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20433.2/13362 del 22 dicembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1951;

Visto l'art. 23 del citato regio decreto 11 marzo 1935;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Fischiagrilli Erminio	punti 74,955
2. Grimaldi Vittorio	» 74,8125
3. Mastrangeli Pio	» 71,25
4. Roffi Isabelli Luigi	» 66,50
5. Ciani Virgilio	» 64,55
6. Corradini Carlo	» 64,00
7. Scappaticci Fausto	» 61,89125
8. Bassani Flavio	» 59,261
9. De Bernardis Alberico	» 57,9825
10. Tiezzi Gennaro	» 57,735
11. Vinciguerra Natale	» 57,575
12. Carrocci Benedetto	» 55,83

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 11 giugno 1951

Il prefetto: TEMPERINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 36854 del 31 dicembre 1948, con il quale è stato bandito tra l'altro il concorso a posti vacanti di veterinario condotto presso il Consorzio Fiuggi, Acuto, Torre Caietani, ed il comune di Pontecorvo;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, n. 20433.2/13362 del 22 dicembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1951;

Visto il proprio decreto n. 18835 in data 11 giugno 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria del concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Fischiagrilli Erminio: Fiuggi, Acuto, Torre Caietani (condotta consorziale);

2) Grimaldi Vittorio: Pontecorvo (condotta unica).

Gli enti interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e degli Enti interessati.

Frosinone, 12 giugno 1951

Il prefetto: TEMPERINI

(3182)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 ottobre 1950, n. 49947 e n. 49949, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta veterinaria di Casalgrasso-Polonghera-Faule è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;
Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione del concorrente interpellato per l'assegnazione della sede suindicata;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Francese Giuseppe, idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Casalgrasso-Polonghera-Faule.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 8 giugno 1951

Il prefetto: GLORIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 ottobre 1950, n. 49947 e n. 49949, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;
Considerato che la condotta veterinaria di Morozzo-Margarita è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;
Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione del concorrente interpellato per l'assegnazione della sede suindicata;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bressi Diego, idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Morozzo-Margarita.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 12 giugno 1951

Il prefetto: GLORIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 ottobre 1950, n. 49947 e n. 49949, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;
Considerato che le condotte veterinarie: 1) Demonte; 2) Monticello d'Alba Santa Vittoria d'Alba; 3) Castino Bosia Borgomale Benevello Cravanzana Feisoglio; 4) Farigliano Piozzo sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;
Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:
dott. Bertogliatti Leonida: Demonte;
dott. Montanari Carlo: Monticello d'Alba Santa Vittoria d'Alba;
dott. Fenoglio Pier Arrigo: Castino Bosia Borgomale Benevello Cravanzana Feisoglio;
dott. Morone Antonio: Farigliano Piozzo.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 13 giugno 1951

Il prefetto: GLORIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 ottobre 1950, n. 49947 e n. 49949, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;
Considerato che le condotte veterinarie: 1) Barge; 2) Murazzano Marsaglia Igliano Castellino Tanaro Roccaciglié Belvedere Langhe sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;
Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:
1) Colombari Michele: Barge;
2) Gallina Elio: Murazzano Marsaglia Igliano Castellino Tanaro Boccaciglié Belvedere Langhe.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 14 giugno 1951

Il prefetto: GLORIA

(3181)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.